ULTERIORI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA SICILIA COLPITI DAL TERREMOTO NEL GENNAIO 1968

Art. 11-quinquies

All'articolo 8-bis del decreto-legge 1 giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, e' aggiunto il seguente comma: "La cessione ai comuni delle predette aree e relative attrezzature ha carattere prioritario rispetto alle richieste di retrocessione da parte dei privati ex proprietari. Tale cessione ai comuni ha efficacia traslativa ad ogni effetto".

Versione in vigore dal 17 aprile 1973, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto nel gennaio 1968
Estremi	Decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-della/art-11-quinquies/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it